



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0010435/TAXI del 15/06/2011

ACAI/TAM

in persona del legale rappresentante

Via Russoli, 1
20143 - MILANO
fax 02/89777326

ANCST/LegaCoop

in persona del legale rappresentante

Via Guattani, 9
00161 - ROMA
fax 06/4403082

ARAT Sicilia

in persona del legale rappresentante

Via A. Cascino, 146
95018 - RIPOSTO (CT)
fax 095/932153

ATA/CASARTIGIANI

in persona del legale rappresentante

Via Giovan Battista Gandino, 27/29
00166 - ROMA
fax 06/39746537

CIISA Taxi

in persona del legale rappresentante

Via Cairoli, 30
57123 - LIVORNO
fax 06/98381205-87459074

CLAAI

in persona del legale rappresentante

Corso Vittorio Emanuele, 154
0186 - ROMA
fax 06/6877580-02/89405275

FAST

in persona del legale rappresentante

Via Prenestina, 170
00176 - ROMA
fax 06/89535976

FEDERLAVORO/CCI

in persona del legale rappresentante

Borgo Santo Spirito, 78
00193 - ROMA
fax 06/68134057

FEDERTAXI/CISAL**in persona del legale rappresentante**

Via Mac Mahon, 90

20155 - MILANO

fax 02/58589308-06/6793236/7

FIT CISL**in persona del legale rappresentante**

Via Antonio Musa, 4

00161 - ROMA

fax 06/44286328-6793236/7

SATAM/CNA**in persona del legale rappresentante**

Via Messina, 57

20154 - MILANO

fax 02/33106499

SITAN ATN**in persona del legale rappresentante**

Calata San Marco, 13

80134 - NAPOLI

fax 081/5510964

UGL TAXI**in persona del legale rappresentante**

Via Regina Margherita, 269

00198 - ROMA

fax 06/44236330-6793236/7

UILTRASPORTI**in persona del legale rappresentante**

Via di Priscilla, 101

00199 - ROMA

fax 06/86207747-6793236/7

UNICA TAXI CGIL**in persona del legale rappresentante**

Piazza Vittorio Emanuele, 113

00185 - ROMA

fax 06/4467220

UNIMPRESA**in persona del legale rappresentante**

Calata San Marco, 13

80134 - NAPOLI

fax 081/5510964

URI TAXI**in persona del legale rappresentante**

Via del Casale Lumbroso, 167

00166 - ROMA

fax 06/66183430

USB Trasporti Taxi
in persona del legale rappresentante
Viale Castro Pretorio, 116
00185 - ROMA
fax 06/54070448

UTI
in persona del legale rappresentante
Via Alessandro Luzio, 48
00171 - ROMA
fax 06/7848090-081/4203950

Direzione Territoriale del Lavoro
Sezione Ispettorato del Lavoro di Bologna
Viale Masini, 12/14
40126 - BOLOGNA
fax 051/4229287-4211899

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica
fax 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati
fax 06/67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
fax 06/67793543-68997064

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
fax 06/44234159

Ministro dell'Interno
fax 06/46549832

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
fax 06/4821207

UNCI
fax 06/39375080

Sindaco del Comune di Bergamo
fax 035/399396

Sindaco del Comune di Bologna
fax 051/232381

Sindaco del Comune di Genova
fax 010/5574604

Sindaco del Comune di Milano
fax 02/88450591

Sindaco del Comune di Napoli
fax 081/7955002

Sindaco del Comune di Palermo
fax 091/333267

Sindaco del Comune di Roma
fax 06/67103590

Sindaco del Comune di Torino
fax 011/4422733

Sindaco del Comune di Trieste
fax 040/6754936

Sindaco del Comune di Varese
fax 0332/255357

Prefetto di Bergamo
fax 035/276666

Prefetto di Bologna
fax 051/6401399

Prefetto di Genova
fax 010/590523

Prefetto di Milano
fax 02/77584141

Prefetto di Napoli
fax 081/7943555

Prefetto di Palermo
fax 091/338376-331309

Prefetto di Roma
fax 06/67294555-69797399

Prefetto di Torino
fax 011/5589904

Prefetto di Trieste
fax 040/3731088-3476699

Prefetto di Varese
fax 0332/801666

RACCOMANDATA A/R (anticipata via fax)

Procedimento pos. n. 96/12
Settore: TAXI

Comunico che la Commissione, nella seduta dell'11 giugno 2012, su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Alessandro Forlani, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera:

Delibera n. 12/270

LA COMMISSIONE

con riguardo alle manifestazioni di protesta, attuate, a partire dal 12 gennaio 2012, dai conducenti dei taxi in servizio presso i Comuni di molte città italiane;

PREMESSO

1. che, in data 13 gennaio 2012, prot. n. 593, il Presidente della Commissione di garanzia, avendo appreso, a mezzo stampa, del verificarsi di assemblee spontanee, con conseguente blocco del servizio taxi nelle giornate del 12 e 13 gennaio 2012, nelle città di Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste, inviava una nota al Ministro dell'Interno, ai Sindaci ed ai Prefetti dei Comuni interessati dall'astensione, con la quale si chiedevano informazioni utili ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza, invitando, altresì, i Prefetti delle suddette Province a valutare la sussistenza di presupposti per l'adozione di una ordinanza di precettazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
2. che, in data 13 gennaio 2012, l'Associazione degli utenti Codacons segnalava alla Commissione che, nella giornata del 12 gennaio 2012, i tassisti avevano interrotto il servizio all'Aeroporto di Linate e alla Stazione Centrale di Milano;
3. che, a tale segnalazione, la Commissione rispondeva in data 17 gennaio 2012, prot. n. 806, informando la suddetta Associazione di aver già richiesto, al Ministro dell'Interno, ai Sindaci ed ai Prefetti dei Comuni interessati dalla protesta, di fornire ogni elemento utile a consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di propria competenza, anche in mancanza di un formale atto di proclamazione di sciopero riconducibile direttamente d Associazioni di categoria o ad altri soggetti collettivi;
4. che, con nota inviata alla Commissione in data 13 gennaio 2012, prot. n. 6317/Gab., il Prefetto di Roma rilevava il verificarsi di disagi arrecati all'utenza, determinati da assemblee spontanee poste in essere da operatori taxi, e richiamava l'attenzione delle sigle sindacali, delle Associazioni di categoria e delle Cooperative di taxi, al rispetto della normativa vigente, in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili (fasce orarie dalle 22.00 alle 2.00 e dalle 4.00 alle 8.00; trasporto sociale per anziani, portatori di handicap e malati). Con la stessa nota, il Prefetto invitava il Comune e la Questura a segnalare ogni disservizio che avesse potuto comportare l'interruzione del servizio pubblico;
5. che, in data 13 gennaio 2012, prot. n. 14.3/2010041490, il Prefetto di Milano comunicava alla Commissione che alcuni tassisti, nella giornata del 12 gennaio 2012, in segno di protesta contro l'annunciato provvedimento di liberalizzazione delle licenze, avevano attuato iniziative spontanee di protesta presso l'Aeroporto di Milano Linate, a partire dalle ore 15.00, non fornendo il servizio di trasporto ai passeggeri in arrivo e garantendo tale servizio, esclusivamente, alle persone anziane, ai disabili ed alle famiglie con bambini. Tale iniziativa era proseguita fino alle ore 20.00 ed aveva riguardato anche il servizio prestato presso la Stazione Centrale di Milano; era, quindi, ripresa nella mattinata del 13 gennaio 2012, con identiche modalità, malgrado l'appello del Prefetto alle Organizzazioni sindacali di categoria, volto alla sospensione di ogni forma di iniziative spontanee e al ripristino della regolare erogazione del servizio. Con la stessa nota, il Prefetto comunicava, inoltre, di aver convocato i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali ai quali aveva ribadito la necessità, nell'ipotesi di azioni di protesta, di rispettare la normativa vigente in materia;
6. che, in data 14 gennaio 2012, il Prefetto di Napoli informava la Commissione sull'esito dell'incontro avuto, nel corso della precedente giornata, con i rappresentanti delle Cooperative di taxi operanti sul territorio di Napoli, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di assicurare i servizi minimi, nell'ambito della mobilitazione in corso. In tale incontro, i predetti rappresentanti avevano assicurato la garanzia dei "servizi sociali", sia nelle fasce orarie notturne previste dalla Regolamentazione provvisoria, sia per i collegamenti con la stazione

ferroviaria di Napoli Centrale, sia per l'Aeroporto di Capodichino, oltre che l'operatività di radiotaxi e *call center*. Il Prefetto segnalava, altresì, di aver interessato anche il Presidente della Provincia e il Sindaco della città, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto dei servizi minimi e sulla riconducibilità dell'astensione collettiva alle sigle sindacali, non rilevando, comunque, gravi criticità, che, tuttavia, si sarebbero potute verificare con la prosecuzione dello stato di agitazione in oggetto;

7. che, in data 16 gennaio 2012, prot. n. 2008008948, il Prefetto di Torino comunicava alla Commissione che forme di astensione dal servizio erano attuate, a partire dalla mattina del 13 gennaio 2012, seppure con la garanzia del servizio di trasporto "*sociale*"; nella giornata successiva, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, operanti nell'area provinciale, su indicazione delle rispettive Segreterie nazionali, avevano invitato i propri rappresentanti ad interrompere l'astensione e a riprendere la normale attività lavorativa, invito non raccolto, in particolare, dagli operatori non sindacalizzati, che avevano continuato ad astenersi dal servizio. Con la predetta nota, il Prefetto faceva presente che, in pari data, anche l'Assessore provinciale ai Trasporti e alla Viabilità, il Presidente della Commissione Lavoro della Provincia e il Sindaco della città avevano ricevuto una delegazione di rappresentanti sindacali e delle Cooperative di taxi. Al termine dei vari incontri, nel corso di una assemblea pubblica, che aveva visto la partecipazione di circa 300 operatori, gli esponenti sindacali, unitamente ai rappresentanti di due Consorzi di taxi, avevano "*proclamato*" la sospensione della mobilitazione, invitando i presenti a partecipare alla manifestazione nazionale, in programma per il 18 gennaio 2012 a Roma;
8. che, in data 18 gennaio 2012, prot. n. 14.3/2010041490, il Prefetto di Milano segnalava alla Commissione che, nella serata del 17 gennaio 2012, erano riprese le astensioni dal servizio da parte dei conducenti dei taxi, che si erano riuniti in assemblea permanente, dopo la sospensione delle trattative con la delegazione del Governo. La protesta interessava principalmente i servizi effettuati presso l'Aeroporto di Milano Linate e la Stazione Centrale di Milano, con la garanzia esclusiva del trasporto "*sociale*" e il servizio notturno, come previsto dalla Regolamentazione provvisoria di settore. Il Prefetto faceva presente, inoltre, che, presso l'Aeroporto di Linate e la Stazione Centrale, erano confluiti anche alcuni mezzi operanti presso l'Aeroporto di Malpensa, percorrendo il tragitto alla velocità di 30 km/h, creando, così, rallentamenti della circolazione lungo l'asse viario. I tassisti, riuniti in assemblea permanente, avevano preannunciato che le iniziative di protesta sarebbero proseguite fino alla conclusione delle trattative con la delegazione del Governo, sempre con la garanzia dei servizi minimi essenziali;
9. che, con nota prot. n. 8969/2012, in data 18 gennaio 2012, il Prefetto di Roma, evidenziando il ripetersi di manifestazioni spontanee da parte di operatori taxi, già a partire dalla precedente giornata, segnalava nuovamente alle sigle sindacali, alle Associazioni di categoria e alle Cooperative di taxi, la necessità del rispetto della normativa vigente in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili. Con la stessa nota, il Prefetto rinnovava l'invito, rivolto al Comune e alla Questura, a segnalare ogni disservizio che avesse comportato l'interruzione del servizio pubblico;
10. che, in pari data, prot. n. 8969/2012, il Prefetto di Roma, nel richiamare integralmente il contenuto delle proprie precedenti note del 13 e del 18 gennaio 2012, informava la Commissione in merito a presunte intimidazioni e minacce che i tassisti provenienti da altre città, convenuti a Roma in occasione degli incontri programmati a Palazzo Chigi, avrebbero rivolto nei confronti degli operatori romani in regolare servizio. Il Prefetto, pur riscontrando un'obiettivo riduzione della presenza di taxi, non evidenziava disfunzioni nell'espletamento delle prestazioni minime dei servizi;

11. che, in data 18 gennaio 2012, prot. n. 17005/116-Uff. Affari Interni, il Ministero dell'Interno invitava i Prefetti a vigilare sulla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed a comunicare alla Commissione se le astensioni fossero riconducibili alle Organizzazioni di categoria, ovvero, a comportamenti spontanei di singoli soggetti;
12. che, in data 19 gennaio 2012, prot. n. 01/2012, l'Associazione di categoria Assodemoscoop comunicava, ai soggetti interessati, di essere totalmente estranea alle assemblee degli operatori taxi, né promotrice e/o firmataria di nessuno stato di agitazione a livello locale o nazionale; con riferimento alle notizie di stampa relative alla presenza di facinorosi all'interno della categoria, che pregiudicavano il normale svolgimento del servizio, l'Associazione precisava che, in data 13 gennaio 2012, tramite il proprio sito istituzionale, il Direttivo aveva invitato i colleghi a riprendere la normale espletazione delle turnazioni di servizio, come previste dal Comune di Roma, rammentando che le indicazioni, impartite dal c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti", contenevano il divieto di iniziative estemporanee e locali senza averle prima unitariamente concordate;
13. che, in data 19 gennaio 2012, prot. n. 10049/2012, il Prefetto di Roma, nel segnalare quanto riportato dagli organi di stampa circa il verificarsi di gravi disagi all'utenza, determinati da manifestazioni spontanee e astensioni dal lavoro da parte di operatori taxi, rinnovava l'invito al Comune e alla Questura a fornire adeguata informativa in merito a qualsiasi azione che avesse comportato l'interruzione del pubblico servizio;
14. che, in data 20 gennaio 2012, prot. n. 2308/bis/Gab/2012, il Prefetto di Genova segnalava alla Commissione che, nelle precedenti giornate, si era tenuta una assemblea spontanea permanente dei lavoratori, riconducibile alle Organizzazioni di categoria. Nella giornata del 18 gennaio 2012, l'iniziativa aveva registrato la partecipazione di circa 300 lavoratori che avevano occupato, con le relative autovetture di servizio, la centrale Piazza De Ferrari e le adiacenti vie del centro storico. Il presidio era stato abbandonato da gran parte dei manifestanti intorno alle ore 20.00, a seguito di rassicurazioni in merito alla consegna all'Esecutivo di un documento a difesa della categoria. Il servizio era stato, comunque, garantito, nelle ore notturne, da un congruo numero di operatori. La protesta era ripresa, con modalità identiche, nelle prime ore del 19 gennaio 2012, registrando un numero di adesioni pari a quello della giornata precedente. A seguito dell'esito del programmato incontro tra Governo e sindacati, i tassisti comunicavano, in una conferenza stampa, la propria decisione di interrompere la protesta e, gradatamente, nel pomeriggio, scioglievano il presidio;
15. che, in data 20 gennaio 2012, prot. n. 8969/2012, il Prefetto di Roma, in relazione al perdurare delle manifestazioni spontanee degli operatori taxi, comunicava il prosieguo dell'attività di osservazione e controllo da parte della Polizia Municipale e della Questura, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio; in particolare, la Questura aveva effettuato specifici controlli sul territorio, finalizzati a scongiurare il perdurare di intimidazioni e minacce, nei confronti di tassisti romani in regolare servizio, ad opera di esponenti della categoria provenienti da altre città. Con la stessa nota, il Prefetto informava che i rappresentanti sindacali si sarebbero impegnati con i propri associati, a seguito dell'incontro avvenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la ripresa del regolare servizio, riservandosi di decidere se confermare il previsto sciopero del 23 gennaio 2012;
16. che, con la stessa nota, il Prefetto di Roma rappresentava come, dalla mattinata del 20 gennaio 2012, il servizio risultasse in graduale ripresa; in particolare, la Polizia di Frontiera presso l'Aeroporto di Fiumicino segnalava la presenza, seppure in misura ridotta, di taxi nelle aree di sosta, mentre solo alcune unità, nelle prime ore della mattina, avevano garantito il servizio presso l'Aeroporto di Ciampino; per quanto riguardava gli scali ferroviari, invece, era stata

comunicata la presenza di rari taxi solo presso la Stazione Termini. Risultavano, inoltre, due segnalazioni al 113, da parte di privati cittadini i quali, nelle date del 18 e del 19 gennaio 2012, avevano denunciato di aver invano tentato di prenotare telefonicamente un taxi per raggiungere, rispettivamente, l'Ospedale Tor Vergata e il Policlinico Pertini;

17. che, in data 24 gennaio 2012, prot. n. 1176, la Commissione deliberava di richiedere al Questore ed al Prefetto di Bologna ogni utile informazione in merito al c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti", riunitosi a Bologna in data 11 gennaio 2012, alla sua composizione, con particolare riferimento ai soggetti collettivi (Associazioni di categoria e/o Cooperative di taxi) dallo stesso rappresentati, ai nominativi dei relativi responsabili legali, nonché la trasmissione di ogni prova documentale (volantini, manifesti, verbali, etc.), in ordine alle deliberazioni approvate dal suddetto organismo e alle conseguenti manifestazioni di protesta, che, a decorrere dal 12 gennaio 2012, avevano prodotto i suddetti blocchi del servizio in diverse città italiane, anche fuori da una regolare proclamazione di sciopero, chiedendo di acquisire tutta la documentazione probatoria, in ordine ai soggetti collettivi ai quali l'azione di protesta fosse riferibile, sia pure indirettamente;
18. che, in data 25 gennaio 2012, prot. n. 1264, il Commissario delegato per il settore disponeva ulteriori accertamenti istruttori circa i disservizi verificatisi nelle città di Bergamo, Palermo e Varese, con particolare riferimento ai rispettivi aeroporti;
19. che, in data 25 gennaio 2012, prot. n. 1280, ulteriori accertamenti istruttori, da parte del Commissario delegato per il settore, erano stati richiesti al Sindaco di Napoli, in relazione alle vicende che avevano indotto la Polizia Municipale del Comune a denunciare, presso la Procura competente, n. 441 tassisti (notizia acquisita dalla Commissione a mezzo stampa);
20. che, in data 26 gennaio 2012, prot. n. 838/Gab, il Prefetto di Bergamo comunicava alla Commissione che circa trenta operatori taxi, nella mattina del 13 gennaio 2012, nonché circa quindici operatori taxi, aderenti a Unitaxi, nella mattina del 18 gennaio 2012, si erano riuniti in assemblea in una piazza del centro cittadino; durante tale manifestazione erano state assicurate solo le corse per urgenti motivi (da e per i nosocomi e/o su richiesta di persone disabili o anziane). In entrambe le giornate e nella mattinata del 19 gennaio 2012, i dieci tassisti in servizio presso l'Aeroporto di Orio al Serio avevano effettuato, con identiche modalità, un'analoga manifestazione di protesta; non risultava la distribuzione di volantini o di altra documentazione;
21. che, in data 26 gennaio 2012, prot. n. 7178, il Prefetto di Palermo comunicava che, come segnalato dalla Questura, l'azione di protesta, posta in essere nelle giornate precedenti, si era svolta pacificamente, non comportando conseguenze negative sul servizio pubblico, né sulla viabilità in città o presso l'Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo-Punta Raisi; non risultava la distribuzione di volantini o di altro materiale informativo;
22. che, in data 3 febbraio 2012, prot. n. E.2/2012/Digos/Sez.inf., il Questore di Bologna, in risposta alla richiesta del Commissario delegato per il settore, trasmetteva copia del verbale della richiamata riunione del c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti", che si era tenuta in data 11 gennaio 2012, cui avevano partecipato, *"a porte chiuse"*, numerose delegazioni nazionali delle Associazioni di categoria, ad eccezione di Confartigianato Taxi;
23. che, nel predetto documento, venivano riportate, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:
 - *"fermo restando lo stato di agitazione della Categoria, si invitavano le realtà locali a non intraprendere iniziative non coordinate con il parlamentino nazionale"*;

- *“a partire da oggi nelle varie Città dovranno essere attivate iniziative coordinate di sensibilizzazione dei cittadini, dell’utenza, degli amministratori Regionali, Provinciali, Comunali, competenti per preciso vincolo costituzionale. Tali iniziative, di natura assembleare/partecipativa, saranno organizzate nel rispetto della normativa vigente”;*
 - *“il giorno 16 gennaio è convocata a Roma un’Assemblea Nazionale di categoria, con la presenza di tassisti liberi dal servizio. L’assemblea delibererà sullo scioglimento dei turni sul territorio Nazionale a partire dal giorno 17”;*
24. che, nella seduta del 12 marzo 2012, la Commissione, all’esito dell’istruttoria svolta, le cui risultanze presentavano elementi concordanti con le notizie di stampa e con quanto emerso attraverso la consultazione dei principali *social network* (v. *facebook*), con riferimento alle assemblee che si erano tenute a partire dal 12 gennaio 2012, ed alle manifestazioni svoltesi nelle stesse giornate, deliberava l’apertura del procedimento ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti di ACAI/TAM, ANCST/LegaCoop, ASA Taxi, ARAT Sicilia, ATA/CASARTIGIANI, CIISA Taxi, CLAAI, FAST, FEDERLAVORO/CCI, FEDERTAXI/CISAL, FITA/CNA, FIT CISL, SATAM/CNA, SITAN ATN, UGL TAXI, UILTRASPORTI, UNICA TAXI CGIL, UNIMPRESA, URI TAXI, USB Trasporti Taxi e UTI, in persona dei propri legali rappresentanti, contestando le seguenti violazioni: *“mancato rispetto dell’obbligo del preavviso di 10 giorni”*, ai sensi dell’art. 2-*bis*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’art. 2, punto 1, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi (adottata dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54); *“mancata predeterminazione della durata dell’astensione”*, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’art. 2, punto 2, della citata Regolamentazione provvisoria; *“mancato rispetto dell’obbligo di durata massima della prima astensione che non può superare le 24 ore articolate all’interno dei turni di servizio”*, ai sensi dell’art. 3, punto 5, della citata Regolamentazione provvisoria; *“mancato rispetto della garanzia delle prestazioni indispensabili”*, ai sensi dell’art. 2-*bis* della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’art. 3, punti 1, 2 e 3 della citata Regolamentazione provvisoria;
25. che, in data 2 aprile 2012, prot. n. 23862, il Prefetto di Napoli trasmetteva la documentazione relativa agli accertamenti effettuati dalla Questura, evidenziando che erano emerse delle violazioni relativamente all’obbligo di prestazioni dei servizi minimi essenziali in orario notturno;
26. che, in data 4 aprile 2012, prot. n. 11397, il Prefetto di Varese comunicava che risultava essere stato garantito il servizio taxi solo alle categorie protette (anziani, diversamente abili, donne in stato di gravidanza e bambini), pur non risultando segnalazioni di particolari disservizi presso lo scalo aereo di Malpensa;
27. che, con note pervenute in data 4, 13, 17, 18 e 24 aprile 2012, a seguito dell’apertura del procedimento, le sigle ATA/CASARTIGIANI, CIISA TAXI, FEDERTAXI/CISAL, FIT CISL, SATAM/CNA, SITAN ATN, UGL TAXI, UILTRASPORTI, UNICA TAXI CGIL, UNIMPRESA, URI TAXI e UTI, presentavano le proprie memorie difensive chiedendo, contestualmente, di essere convocate in audizione;
28. che la Commissione, a seguito della richiesta avanzata, convocava in audizione i responsabili delle predette sigle per il giorno 9 maggio 2012;

29. che, nel corso dell'audizione, i presenti precisavano che, diversamente da quanto verificatosi nel 2006, nel corso di analoghe astensioni dal servizio, l'attuale stato di agitazione era stato attivato con l'assoluto rispetto della legalità e della sicurezza, anche a costo di essere esposti a contestazioni e proteste da parte della base della categoria che premeva per l'attivazione di forme di lotta più incisive. In questa occasione, le assemblee spontanee e le iniziative di protesta erano state attuate, esclusivamente, in sede locale da singoli gruppi di tassisti, avevano interessato solo alcune città, con modalità differenti fra loro, e avevano visto una partecipazione numerica limitata a pochi partecipanti, senza che, peraltro, fosse stato possibile accertare se questi fossero in turno o meno. Veniva, comunque, precisato come, in tutte le circostanze, fossero sempre stati garantiti i servizi essenziali a tutela dell'utenza;
30. che, sempre nel corso della predetta audizione, i rappresentanti sindacali e delle Associazioni di categoria affermavano che la responsabilità delle sigle nazionali, in tali autonome individuali manifestazioni di dissenso, non fosse in alcun modo riconducibile alle stesse, le quali, anzi, avevano costantemente invitato i singoli tassisti ad evitare forme illegittime di protesta, dissociandosi, attraverso la stampa, da qualunque iniziativa attuata fuori dalle regole e non in linea con quanto stabilito nel corso della riunione del c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti" dell'11 gennaio 2012. Tutte le assemblee che avevano avuto luogo nelle varie città, inoltre, erano sempre state concordate con i Comuni, le Prefetture e le Questure, nel rispetto delle regole previste per legge. Non era compreso, quindi, da parte dei rappresentanti sindacali, il motivo per il quale, in assenza di una formale proclamazione di sciopero (ad esclusione di quello del 23 gennaio 2012, che la Commissione aveva ritenuto regolare), le Segreterie nazionali potessero essere considerate responsabili di eventuali intralci alla viabilità e/o di problematiche inerenti l'ordine pubblico, essendo tali circostanze frutto di proteste spontanee che, in quanto tali, sfuggivano al controllo delle stesse sigle sindacali. La responsabilità delle azioni di protesta, oggetto del presente procedimento di valutazione, attuate, peraltro, in un esiguo numero di città, era, quindi, a parere delle Associazioni, riconducibile, in via esclusiva, ai singoli operatori, in contrasto con i suddetti inviti;
31. che, con le ulteriori note pervenute in data 4 e 24 aprile 2012, le Associazioni ATA/CASARTIGIANI, URI TAXI, CIISA TAXI e SATAM/CNA, ricordando il precedente analogo, esaminato dalla Commissione nel 2006, con delibera del 19 settembre 2006, n. 06/497, richiama la sentenza del 23-28 maggio 2007 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittima e, per l'effetto, annullato la predetta delibera. Dette Associazioni rilevavano, nel caso attuale, che l'unico elemento che collega le assemblee spontanee e le iniziative di protesta, attuate in sede locale da singoli gruppi di tassisti, alle Organizzazioni nazionali di Categoria, era costituito dal documento del c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti" dell'11 gennaio 2012, con il quale le sigle aderenti proclamavano lo stato di agitazione della categoria;
32. che, con le stesse note, si evidenziava come le predette manifestazioni avessero interessato solo alcune città, con modalità differenti fra loro, ed avessero visto una partecipazione numerica differenziata, a volte limitata a poche unità, circostanza, questa, che aveva giustificato il mancato intervento dei Prefetti. Non emergeva, pertanto, secondo quanto rappresentato dalle Associazioni, la riconducibilità di tali manifestazioni allo stato di agitazione nazionale, atteso il carattere esclusivamente locale delle stesse, limitato ad un esiguo numero di città. Le predette Associazioni ribadivano, dunque, l'assoluta mancanza di qualsiasi forma di *"promozione o agevolazione delle agitazioni in questione"*, attesa la *"palese spontaneità organizzativa"* delle stesse. Conseguentemente, veniva rigettata qualunque ipotesi di responsabilità oggettiva degli organismi rappresentativi dei lavoratori nei confronti delle azioni contestate;

33. che, con la nota pervenuta in data 11 aprile 2012, l'Associazione UNICA TAXI CGIL rappresentava alla Commissione che il proprio operato era sempre stato rispettoso delle leggi e delle normative vigenti in materia; che i tassisti lavoratori, piccoli imprenditori, nel periodo preso in esame, erano strumento di una campagna di informazione che esasperava gli animi, compromettendo le certezze relative al proprio futuro ed al futuro delle proprie famiglie. Con la stessa nota, si precisava che le assemblee ed i presidi informativi, che vedevano coinvolta la predetta sigla, erano sempre stati concordati con Prefetture, Comuni e Questure. Nei riguardi dei supposti fermi del servizio, come già risultava dalla deliberazione del c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti", gli inviti alla partecipazione erano rivolti ai tassisti liberi dagli obblighi del servizio, al solo fine di evitare disagi ulteriori alla cittadinanza;
34. che, con la nota pervenuta in data 13 aprile 2012, le Associazioni FEDERTAXI/CISAL, FIT CISL, UGL TAXI, e UILTRASPORTI rappresentavano alla Commissione il proprio intento di opporsi ad ogni forma di liberalizzazione del settore attraverso forme di protesta, nel rispetto della normativa vigente; la convocazione assembleare del 16 gennaio 2012 a Roma, infatti, autorizzata dalla Questura, non aveva inciso sullo svolgimento del servizio, in quanto era destinata ai soli operatori fuori turno, né aveva generato inconvenienti e disagi per l'utenza. Le manifestazioni spontanee di protesta, invece, nascevano dal timore, diffuso nella categoria, di non poter disporre delle proprie licenze, e si traducevano in forme di aggregazione e protesta, spontanee ed incontrollate, alle quali era stata data risonanza mediatica. Le Associazioni avevano continuato a rivolgere ai propri iscritti molteplici appelli diretti a non attuare ed interrompere forme di protesta non autorizzate e concordate;
35. che, con la stessa nota, i sindacati sottolineavano che le uniche due azioni, indette e coordinate a livello nazionale, si erano svolte senza alcun disservizio o carenza nell'erogazione del servizio pubblico; le stesse ribadivano, altresì, di non aver *"proclamato, promosso, organizzato, patrocinato e/o agevolato ... le singole e diversificate forme di protesta attuate disordinatamente in alcune città italiane da gruppi autonomi e spontanei di operatori"*, contestando, così, qualsiasi ipotesi di responsabilità oggettiva dei sindacati od organismi rappresentativi dei lavoratori. Lo stato di agitazione, decretato dal c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti", era finalizzato, a detta delle Associazioni, a raggiungere la massima partecipazione e capacità operativa in vista di successive azioni di confronto con il Governo. Anche in tale circostanza, i sindacati ricordavano il precedente, di cui alla delibera del 19 settembre 2006, n.06/497, richiamando ancora una volta la sentenza del 23-28 maggio 2007, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittima e, per l'effetto, annullato la predetta delibera;
36. che, con le note pervenute in data 18 e 24 aprile 2012, le Associazioni UTI, UNIMPRESA e SITAN ATN negavano un proprio ruolo nell'organizzazione e nella determinazione delle modalità di svolgimento delle astensioni collettive, anche alla luce delle rilevazioni effettuate dalle varie Prefetture che definivano spontanee e non riconducibili, ad associazioni di categorie, le iniziative promosse in alcune città e che, comunque, erano sempre stati assicurati i servizi *"sociali"*. Nelle stesse note, inoltre, si riportava un comunicato, diramato da Codacons, con riferimento allo sciopero, legittimamente effettuato il 23 gennaio 2012, nel quale si evidenziava che *"... l'83% dei cittadini della Capitale non ha riscontrato alcun danno dallo sciopero ... e non ha avuto alcun problema nell'utilizzo dei mezzi pubblici ... Paradossalmente lo sciopero dei tassisti ha prodotto vantaggi alla città sul fronte dell'inquinamento, grazie al minor numero di auto circolanti e ha determinato un incremento degli introiti dell'Atac ..."*;
37. che, con le medesime note, le sigle sindacali dichiaravano, dunque, *"la totale e completa estraneità ... da qualsivoglia tipo di organizzazione e/o promozione e/o proclamazione"* delle agitazioni dei tassisti, e dei presunti *"disagi"*, provocati a partire dal 12 gennaio 2012 e seguenti, in alcune città, in violazione della legge n. 146 del 1990; estraneità che emergeva,

secondo le suddette Associazioni, anche dalle modalità di svolgimento delle astensioni, riconducibili solo ad iniziative spontanee di singoli soggetti, nei confronti delle quali, anzi, con un comunicato nazionale congiunto, diramato il 13 gennaio 2012, le Organizzazioni nazionali di categoria invitavano i tassisti a riprendere regolarmente il servizio;

38. che, con nota pervenuta in data 19 aprile 2012, l'Associazione ANCST/LegaCoop rappresentava alla Commissione che le licenze sono rilasciate a singoli, i quali le gestiscono in forma autonoma o associata. Con la stessa nota, la Lega Coop faceva presente di non avere, tra i propri associati, imprese artigiane, né lavoratori subordinati titolari di licenza taxi e, con riguardo alle contestazioni di cui al presente procedimento, l'Associazione comunicava di non aver organizzato alcuna astensione collettiva che era, invece, riconducibile ad eventi spontanei e di natura individuale. Relativamente al *"mancato rispetto della garanzia delle prestazioni indispensabili"*, veniva asserito come tale obbligo fosse stato assolto grazie al contributo delle cooperative, mediante l'apertura stabile dei centralini telefonici;
39. che, con nota pervenuta in data 23 aprile 2012, l'Associazione CLAAI contestava di aver mai *"proclamato, promosso, incentivato o aderito, per il tramite del proprio rappresentante legale o di un suo delegato, ad azioni che avessero comportato il fermo del servizio taxi, al di fuori delle norme previste dalla legge"*. Con la stessa nota, l'Associazione precisava che gli eventuali fermi, intervenuti in violazione delle predette norme, riguardavano comportamenti autonomi e spontanei dei singoli tassisti;

CONSIDERATO

1. che, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione di garanzia è tenuta a intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali, di cui all'art. 1, laddove attuate in violazione della legge, ovvero, della disciplina di settore;
2. che le astensioni collettive dalle prestazioni, nel settore del trasporto taxi, sono attualmente disciplinate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, e pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54;
3. che l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché l'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi, impongono l'obbligo di comunicare l'astensione dal servizio taxi, nonché le relative modalità di astensione delle stesse, al Sindaco od ai Sindaci del o dei Comuni interessati con almeno dieci giorni di preavviso;
4. che l'art. 3, punto 1, della citata Regolamentazione provvisoria prevede l'obbligo di garantire il servizio di trasporto *"sociale"* per anziani, portatori di handicap e malati;
5. che l'art. 3, punto 2, della citata Regolamentazione provvisoria impone l'obbligo di garantire, da parte delle Centrali di Radio Taxi, la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio;

6. che l'art. 3, punto 3, della citata Regolamentazione provvisoria impone l'obbligo di garantire il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 4.00 alle ore 8.00;
7. che l'art. 3, punto 5, della citata Regolamentazione provvisoria dispone che la durata massima della prima astensione non superi le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati;
8. che l'art. 3, punto 6, della citata Regolamentazione provvisoria prevede che la durata massima delle eventuali astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non possa superare la durata complessiva di 48 ore;
9. che, nel corso dell'istruttoria, è emerso, invece, che le manifestazioni di protesta attuate a partire dal 12 gennaio 2012 e seguenti, da parte dei conducenti dei taxi in servizio presso i Comuni di molte città italiane, ed in particolare, nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, e riprese, poi, nei giorni 17 gennaio 2012 e seguenti in diverse città italiane, non sono state comunicate, nei termini di preavviso, ai Sindaci dei Comuni interessati;
10. che le stesse, in numerosi casi, sono state attuate senza la garanzia del servizio di trasporto "sociale" per anziani, portatori di handicap e malati;
11. che le predette astensioni sono iniziate il 12 gennaio 2012 e proseguite, ad oltranza, ben oltre le 24 ore; le stesse agitazioni sono poi riprese il 17 gennaio 2012 protrahendosi per una durata complessiva superiore alle 48 ore;
12. che i citati comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e dalla regolamentazione provvisoria, hanno gravemente compromesso i diritti fondamentali degli utenti, anche in considerazione del loro carattere improvviso, diffuso e reiterato, a tal punto che, nella città di Napoli, i gravi disagi all'utenza hanno indotto la Polizia Municipale ad inoltrare una notizia di reato presso la Procura della Repubblica territorialmente competente;
13. che lo stato di mobilitazione nazionale per protestare contro le iniziative del Governo in materia di *"liberalizzazione delle licenze taxi"* è stato aperto dal c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti", riunitosi a Bologna in data 11 gennaio 2012, costituito da ACAI/TAM, ANCST/LegaCoop, ASA Taxi, ARAT Sicilia, ATA/CASARTIGIANI, CIISA Taxi, CLAAI, FAST, FEDERLAVORO/CCI, FEDERTAXI/CISAL, FITA/CNA, FIT CISL, SATAM/CNA, SITAN ATN, UGL TAXI, ULTRASPORTI, UNICA TAXI CGIL, UNIMPRESA, URI TAXI, USB Trasporti Taxi e UTI, e nato - come esposto in narrativa - con tale specifica finalità;
14. che il documento programmatico, sottoscritto a Bologna, in data 11 gennaio 2012, dalle Associazioni sopra menzionate, in conseguenza dell'annuncio, da parte dei rappresentanti del Governo, dell'apertura dei lavori finalizzati all'adozione del decreto legge sulla liberalizzazione delle licenze, faceva espresso riferimento ad *"iniziative coordinate"* *"con il parlamentino nazionale"* *"di natura assembleare/partecipativa"*, dirette alla *"sensibilizzazione dei cittadini, dell'utenza, degli amministratori Regionali, Provinciali, Comunali"*, in merito alla vertenza in atto ed alla convocazione di un'Assemblea Nazionale di categoria a Roma per il giorno 16 gennaio, *"con la presenza di tassisti liberi dal servizio"*, con la precisazione che *"l'assemblea delibererà sullo scioglimento dei turni sul territorio Nazionale a partire dal giorno 17"*;
15. che, secondo il costante orientamento della Commissione, la realizzazione di forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero - le quali, per entità, durata o modalità di attuazione siano tali

da provocare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale - deve avvenire nel rispetto degli obblighi di preavviso, di predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle prestazioni indispensabili, al fine di salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti degli utenti (cfr. delibere del 22 luglio 1999, n. 99/469; del 7 settembre 2000, n. 00/205; del 17 maggio 2001, n. 01/55; del 29 novembre 2001, n. 01/147; del 27 marzo 2003, n. 03/51; del 25 marzo 2004, n. 04/210);

16. che la Commissione, anche in materia di assemblea, al fine di evitare l'utilizzo improprio del relativo diritto, quale surrogato funzionale dello sciopero, con intento elusivo della relativa normativa, ha espresso un orientamento di carattere generale, frutto di un decennale e costante indirizzo, secondo cui *"ogni assemblea che - pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 - si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi"* è da considerare *"astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali"* (cfr. delibera del 1° aprile 2004, n. 04/212), con la conseguente applicazione della procedura e delle sanzioni previste dalla medesima legge, in caso di violazione degli obblighi di preavviso, durata dello sciopero, rarefazione con altre azioni di sciopero già proclamate, etc;
17. che, proprio in seguito alla proclamazione delle suddette *"iniziative"* *"di natura assembleare/partecipativa"*, da parte del c.d. *"Parlamentino Nazionale Tassisti"*, nelle principali città italiane, sono state attuate, dagli appartenenti alla categoria, vere e proprie astensioni dal servizio taxi, a fini di protesta contro la posizione espressa dal Governo, in merito alle liberalizzazioni delle licenze;
18. che tali astensioni collettive, concentrate tutte negli stessi giorni, per le modalità con le quali si sono svolte, hanno assunto carattere unitario su tutto il territorio nazionale, evidenziando la riconducibilità alle iniziative programmate a livello nazionale;
19. che il nesso causale, e la conseguente responsabilità delle predette Organizzazioni sindacali, emerge semplicemente tenendo conto della inequivocabile sequenza degli eventi documentata dalle Prefetture, dalle Questure e dai quotidiani nazionali, come riportato in premessa;
20. che, infatti, l'espresso invito, rivolto dalle Associazioni di categoria, ad intraprendere, a livello locale, *"iniziative coordinate"* *"con il parlamentino nazionale"* *"di natura assembleare/partecipativa"* si è rivelato, nei fatti, un'incitazione, rivolta ai propri iscritti, a riunirsi in assemblea con il rischio, concreto e presumibile, considerata la delicatezza della vertenza ed i noti precedenti, di interruzione del servizio;
21. che la circostanza che il documento di proclamazione, approvato dal c.d. *"Parlamentino Nazionale Tassisti"*, in data 11 gennaio 2012, abbia formalmente limitato la manifestazione ai tassisti liberi dal servizio, non esclude necessariamente la riconducibilità in capo ai soggetti sindacali della responsabilità delle iniziative assunte dai singoli lavoratori autonomi che abbiano partecipato alle astensioni pur essendo *"in turno"*;
22. che non possono essere accolte le argomentazioni difensive delle Associazioni destinatarie della delibera di apertura del procedimento, che hanno definito le astensioni come mere condotte poste in essere da singoli lavoratori a titolo individuale, in quanto grava sul soggetto sindacale proclamante il c.d. *"dovere di influenza sindacale"*, che impone, una volta proclamata l'agitazione, di porre regole chiare e di renderle note a tutte le articolazioni periferiche del sindacato stesso, in modo che ogni singolo lavoratore sappia o sia messo facilmente nelle

condizioni di conoscere quali siano i limiti all'esercizio del proprio diritto all'astensione dal lavoro, come la giurisprudenza prevalente riconosce;

23. che nella scelta di adottare "*iniziative coordinate*", nonché di convocare un'Assemblea Nazionale di categoria a Roma per i giorni 16 e 18 gennaio 2012, al fine di tenere alta l'attenzione della categoria sulla vertenza in atto con il Governo, è evidente la volontà dei soggetti proclamanti non solo di fornire notizie ai propri iscritti su quanto stava accadendo, ma anche di porre in essere un'attività di concertazione e di proselitismo potenzialmente idonea a coinvolgere anche tassisti non iscritti alle organizzazioni proclamanti ed in servizio;
24. che, a dimostrazione di quanto sopra affermato, dalle richiamate note prefettizie si ricava che, nelle principali città italiane, l'opera di proselitismo è stata effettivamente svolta a decorrere dalla giornata successiva alla proclamazione dello stato di mobilitazione e che vi è stata una partecipazione massiccia da parte della categoria tutta, con la conseguenza che anche coloro che erano in servizio lo hanno interrotto per partecipare ai vari incontri promossi a livello locale, sulla base delle iniziative coordinate a livello nazionale;
25. che, al riguardo, assume un significato emblematico la circostanza che tali assemblee siano state organizzate, non in luoghi chiusi, normalmente deputati a tali manifestazioni e facilmente fruibili dai lavoratori fuori turno (quali, ad esempio, un Cinema o un Palazzetto dello sport), bensì in luoghi pubblici, coincidenti con punti nevralgici delle città (il Circo Massimo a Roma, Piazza Plebiscito a Napoli, etc.), nei quali, in tali occasioni, si sono concentrate migliaia di auto-taxi. Tale scelta è rivolta, non solo, a realizzare un visibile effetto dimostrativo del potere di coalizione e di pressione del gruppo professionale, ma, verosimilmente, a porre già in essere un effetto vulnerante della normale circolazione nelle strade urbane, con grave pregiudizio del diritto alla mobilità dei cittadini (come, infatti, è avvenuto). Non solo, il confluire di migliaia di auto-taxi in simili assemblee, rende del tutto impossibile verificare se i partecipanti siano, realmente, lavoratori fuori turno, ma anzi, è più verosimile dedurre che, in tali assemblee, finiscano per convergere, in maggioranza, tassisti in turno, con la conseguenza di un grave detrimento della normale erogazione del servizio (come testimoniato dalle note prefettizie citate in premessa, oltre che da dichiarazioni di utenti);
26. che, in base alla documentazione acquisita, nella ininterrotta sequenza di incitamenti e di adesioni alle varie assemblee, posti in essere dal 12 gennaio 2012, tramite i principali *social network* (v. *facebook*), dai rappresentanti di alcune Organizzazioni sindacali, non risultano moniti diretti ad escludere la partecipazione di chi fosse in servizio;
27. che non appare ammissibile che le conseguenze negative della proclamazione dello stato di agitazione, da parte del c.d. "Parlamentino Nazionale Tassisti", non fossero prevedibili al momento della deliberazione, in data 11 gennaio 2012; in ogni caso non può escludersi una responsabilità "*in vigilando*", una volta dimostrata l'incidenza della mobilitazione nazionale sulla funzionalità del servizio ed il danno effettivo arrecato all'utenza;
28. che, peraltro, deve ritenersi sussistente la responsabilità, in relazione agli omessi controlli, cui sono tenute le persone rivestite di autorità, direzione o vigilanza rispetto agli autori materiali della violazione;
29. che, per le ragioni sopra rappresentate, appare infondato quanto affermato dalle Organizzazioni sindacali nelle memorie difensive, circa la spontaneità dell'astensione e l'ascrivibilità della stessa ad iniziative isolate di singoli lavoratori;

30. che, pertanto, non si possono ricondurre al comportamento di singoli tassisti le violazioni della normativa legale e regolamentare, dovendosi operare, piuttosto, una valutazione "*complessiva*", riferita allo svolgimento dell'intera mobilitazione nazionale;
31. che la contestazione della Commissione non si fonda su una "*responsabilità oggettiva*" dei soggetti proclamanti, per le condotte estemporaneamente poste in essere *uti singuli* dai tassisti, come riferito dalle Organizzazioni sindacali, dovendosi ritenere provata la consapevole accettazione, da parte delle organizzazioni, del rischio di eventi illegittimi;
32. che, infatti, la responsabilità è direttamente connessa all'inadempimento di un autonomo obbligo, gravante sui soggetti proclamanti, che avrebbero dovuto, formalmente ed espressamente, dissociarsi dalle astensioni, ponendo in essere ogni accorgimento per impedire l'attuazione della protesta in palese violazione delle regole, con una concreta azione dissuasiva nei confronti di singoli tassisti, in coerenza con il principio generale per cui non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo;
33. che l'unico soggetto sindacale che si è apertamente dissociato dalle azioni collettive è l'Assodemoscoop, il cui Direttivo, in data 13 gennaio 2012, tramite il proprio sito istituzionale, aveva formalmente invitato gli iscritti a riprendere il normale espletamento delle turnazioni di servizio, come previste dal Comune di Roma;
34. che, in conseguenza di ciò, la Commissione ha valutato positivamente la posizione assunta dalla suddetta Associazione rispetto alle azioni di protesta attivate dai singoli lavoratori, ritenendo, conseguentemente, di dovere escludere la responsabilità di tale soggetto collettivo, con riferimento agli episodi contestati, avendo essa correttamente adempiuto al c.d. "*dovere di influenza sindacale*";
35. che, se si ritenesse non esigibile il c.d. "*dovere di influenza sindacale*", si produrrebbe l'effetto paradossale di consentire l'impunità delle Organizzazioni dei lavoratori autonomi, che potrebbero avere tutto l'interesse a non far precedere le astensioni dal servizio da una specifica proclamazione, qualificando queste come improvvise e spontanee;
36. che anche la giustificazione, formulata dai diversi soggetti sindacali nelle memorie difensive, in merito alla garanzia dei servizi minimi, in occasione delle azioni di protesta, lungi dall'essere una scriminante, rappresenta una ulteriore prova della responsabilità, dal momento che, solo in caso di sciopero, sussiste l'obbligo di garantire delle soglie minime di servizio attraverso le prestazioni indispensabili, mentre, invece, fuori dalle ipotesi di sciopero il servizio deve essere garantito nella sua totalità e senza limitazione alcuna; l'aver assicurato, dunque, le prestazioni indispensabili dimostra che di sciopero si è trattato;
37. che, dunque, all'esito della istruttoria espletata, è emerso che la violazione delle disposizioni vigenti in materia di sciopero è da imputare non già alla condotta spontanea di singoli tassisti che hanno attuato manifestazioni di protesta astenendosi in maniera illegittima dal servizio, quanto alle Organizzazioni sindacali ACAI/TAM, ANCST/LegaCoop, ARAT Sicilia, ATA/CASARTIGIANI, CIISA - Taxi, CLAAI, FAST, FEDERLAVORO/CCI, FEDERTAXI/CISAL, FIT CISL, SATAM/CNA, SITAN ATN, UGL TAXI, UILTRASPORTI, UNICA TAXI CGIL, UNIMPRESA, URI TAXI, USB Trasporti Taxi e UTI, che hanno preso l'iniziativa della mobilitazione e, sulla base di questa, hanno svolto le successive trattative con il Governo, senza, medio tempore, una adeguata e manifesta dissociazione dalle forme di protesta fuori dalle regole;

38. che l'impossibilità di procedere alla notifica della delibera di apertura del procedimento rende necessario stralciare dal presente procedimento la posizione di ASA Taxi e FITA/CNA ed effettuare ulteriori indagini per il reperimento delle rispettive sedi legali;
39. che, in considerazione delle predette modalità di protesta, le cause di insorgenza del conflitto, pur valutate dalla Commissione, non possono costituire una esimente;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento di ACAI/TAM, ANCST/LegaCoop, ARAT Sicilia, ATA/CASARTIGIANI, CIISA Taxi, CLAAI, FAST, FEDERLAVORO/CCI, FEDERTAXI/CISAL, FIT CISL, SATAM/CNA, SITAN ATN, UGL TAXI, UILTRASPORTI, UNICA TAXI CGIL, UNIMPRESA, URI TAXI, USB Trasporti Taxi e UTI, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni 12 gennaio 2012 e seguenti, rilevando le violazioni dell'art.2-*bis* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché delle norme della Regolamentazione provvisoria citate in premessa, tenuto anche conto dell'incidenza sul servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli utenti costituzionalmente tutelati;

DELIBERA

in considerazione della gravità del comportamento, della sua portata generale su tutto il territorio nazionale, nonché del grave pregiudizio arrecato ai diritti costituzionali dei cittadini, l'applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 15000,00 (quindicimila/00), a carico di ciascuna delle Associazioni ACAI/TAM, ANCST/LegaCoop, ARAT Sicilia, ATA/CASARTIGIANI, CIISA Taxi, CLAAI, FAST, FEDERLAVORO/CCI, FEDERTAXI/CISAL, FIT CISL, SATAM/CNA, SITAN ATN, UGL TAXI, UILTRASPORTI, UNICA TAXI CGIL, UNIMPRESA, URI TAXI, USB Trasporti Taxi e UTI, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,

INVITA

la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna-Sezione Ispettorato del Lavoro, ad adottare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, apposita ordinanza-ingiunzione in esecuzione della presente deliberazione, a trasmettere alla Commissione di garanzia l'ordinanza-ingiunzione adottata, nonché a comunicarne l'avvenuta esecuzione ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater*, della citata legge;

AVVERTE

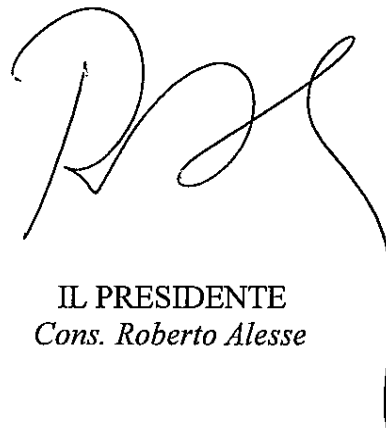
che, avverso la presente delibera, è ammesso ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nell'ordinario termine di prescrizione;

DISPONE

la notifica delle presente delibera ad ACAI/TAM, ANCST/LegaCoop, ASA Taxi, ARAT Sicilia, ATA/CASARTIGIANI, CIISA Taxi, CLAAI, FAST, FEDERLAVORO/CCI, FEDERTAXI/CISAL, FITA/CNA, FIT CISL, SATAM/CNA, SITAN ATN, UGL TAXI, UILTRASPORTI, UNICA TAXI CGIL, UNIMPRESA, URI TAXI, USB Trasporti Taxi e UTI, in persona del legale rappresentante di ciascuna Organizzazione, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro - Sezione Ispettorato del Lavoro di Bologna;

DISPONE INOLTRE

la trasmissione della presente delibera ai Sindaci dei Comuni di Bergamo, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Varese, ai Prefetti di Bergamo, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Varese, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell'Interno, all'Unione Nazionale Cooperative Italiane, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse